



**C ITTÀ DI CANICATTÌ**  
**(PROV. REG. DI AGRIGENTO)**  
\*\*\*\*\*

**DIREZIONE III**  
*(Urbanistica, direzione dei lavori, e Gestione*  
*OO.PP.)*  
Ripartizione Condono /Autorizzazioni  
Tel. 0922/7343390  
posta elettronica:  
[p.adamo@comune.canicatti.ag.it](mailto:p.adamo@comune.canicatti.ag.it)  
C.so Umberto I - 92024 Canicattì Tel. 0922 -  
734111

Prof. n. 21258  
Classificazione:

del 20/05/2014

Risposta a nota Prof. n. del

**OGGETTO:** DIRETTIVA in ordine al rilascio del certificato di agibilità

All'Ufficio Condono edilizio  
Arch. Salvatore Carlino  
Al Funzionario Amm.vo  
Dott. Paolo Adamo

All'Ufficio Urbanistica  
Arch. Luigi Munna  
Geom. Antonio La Vecchia

Loro Sede

La presente direttiva viene posta in riferimento alla particolare articolazione delle norme che disciplinano l'istituto del rilascio del certificato di agibilità. Il sottoscritto ha colto le effettive difficoltà interpretative della normativa vigente soprattutto in riferimento alla dualità terminologica tra certificato di collaudo statico e certificato di idoneità statica, ed al fine di potere dare univoca interpretazione e una univoca linea di applicazione è addvenuto nella determinazione emanare la presente direttiva.

La legge Regionale risulta carente riguardo alla disciplina del certificato di agibilità invero disciplina soltanto la procedura per il rilascio del certificato di abitabilità, agibilità e conformità degli immobili a destinazione residenziali, che trova la sua fonte normativa nell'art. 3 della L.R. n. 17/1994.

La materia edilizia ed urbanistica in ottemperanza all'art. 14 dello statuto Regionale è di competenza esclusiva della Regione Sicilia, ma in assenza di una specifica disciplina giuridica si riconduce al principio tecnico giuridico della applicabilità delle norme Nazionali, così per il caso in specie in mancanza di una disciplina giuridica Regionale si applicano le norme contenute nel D.P.R. n° 380/2001 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in quest'ultimo il certificato di agibilità degli edifici trova disciplina nel titolo III capo I artt. 24-25 e 26.

L'art. 25 comma 3 novella che il certificato di agibilità viene rilasciato verificato tra l'altro il "certificato di collaudo statico".

In questo Comune il rilascio del certificato di agibilità è disciplinato dall'art. 29 del regolamento edilizio, però anche in questo caso la norma regolamentare fa solo riferimento agli edifici costruiti in cemento armato come novellato dal 1 comma lettera b), che riguarda gli edifici residenziali, e il comma 10 lettera a), che riguarda gli edifici non

residenziali , che testualmente novellano "certificato di collaudo delle eventuali strutture in c.a. rilasciato da un ingegnere o architetto ai sensi dell'art.7 della L.n.1086/1971, munito dell'attestazione dell'avvenuto deposito presso l'Ufficio del Genio civile" .

Come chiaramente si evince dai predetti riferimenti normativi trova disciplina solo l'ipotesi di edifici di nuova costruzione restando quindi incerto l'ipotesi delle vecchie costruzioni sia in muratura mista che in cemento armato nonché gli edifici oggetto di sanatoria edilizia. Peraltro per gli edifici per i quali è stata presentata richiesta di concessione edilizia in sanatoria risulta tecnicamente impossibile effettuare un collaudo statico stante che spesso si ignora quale sia stata la struttura armata , a dare valore a tale difficoltà il novellato dell'art. 26 comma 3 lettera b) della L.R. 37/85 , che prevede ,tra l'altro, testualmente "Alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria devono essere allegati: ..... ed una certificazione redatta da un tecnico abilitato all' esercizio della professione attestante l' idoneità statica delle opere eseguite" .

Qui la necessità di determinare una linea di indirizzo che valga erga omnes e che venga applicata uniformemente dalla DIREZIONE III (Urbanistica, direzione dei lavori, e Gestione OO.PP.).

La presente direttiva tiene conto dei chiarimenti dati dal Servizio Provinciale del Genio Civile contenute nelle note prot. 44392 del 11/03/2014 e prot. 68437 del 11/04/2014.

I casi prospettati sono i seguenti:

- 1) Edifici in muratura costruiti prima del 14 gennaio 2004 , data di entrata in vigore della nuova classificazione sismica avvenuta con la Delibera di Giunta Regionale n. 408 del 19 dicembre 2003 e resa esecutiva con successivo D.D.G. n. 3 del 15 gennaio 2004, attuativi dell' Art. 2 dell'OPCM n. 3274/2003 e dell'Art. 94 del D.L.vo n. 112/1998, norme che hanno introdotto l'obbligo della progettazione antisismica anche per i Comuni classificati sismicamente in Zona 4, nella considerazione che il Comune di Canicattì con le predette norme è stato classificato Comune in zona sismica 4 : indi gli edifici in muratura costruiti dal 21/11/1987 (data di entrata in vigore delle norme che impongono il collaudo statico degli edifici in muratura), al 14 gennaio 2004 (data a decorrere dalla quale in Comune di Canicattì viene incluso in zona sismica 4) , è sufficiente produrre gli atti relativi al collaudo statico (con esclusione del certificato di avvenuto deposito all'Ufficio del Genio Civile);
- 2) Edifici in muratura costruiti dopo il 14 gennaio 2004: deve essere presentato il certificato di collaudo statico nonché l'attestazione di avvenuto deposito presso l'Ufficio del Genio Civile, ai sensi e per gli effetti del comma 6 art. 32 della L.R. 7/2003 ovvero degli art.li 4 e 7 della legge n° 1086/71;
- 3) Edifici in cemento armato: deve essere presentato il certificato di collaudo statico nonché l'attestazione di avvenuto deposito presso l'Ufficio del Genio Civile, ai sensi e per gli effetti del comma 6 art. 32 della L.R. 7/2003 ovvero degli art.li 4 e 7 della legge n° 1086/71;
- 4) Edifici (sia muratura mista che in cemento armato) per i quali è stata presentata domanda di sanatoria edilizia: si ritiene equivalente e sostitutivo del certificato di collaudo statico il certificato di idoneità statica, nonché l'attestazione di avvenuto deposito presso l'Ufficio del Genio Civile, ai sensi e per gli effetti del comma 6 art. 32 della L.R. 7/2003 ovvero degli art.li 4 e 7 della legge n° 1086/71. Tale equivalenza viene configurata dal comma 2) della circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e ambiente n. 1/97 prot. 587 del 25/01/1997, a cui peraltro fa riferimento la predetta nota prot. 68437 del 11/04/2014 del Servizio provinciale del Genio Civile.
- 5) Edifici di qualunque tipologia strutturale per i quali è stata presentata domanda di sanatoria edilizia ed il cui volume è inferiore a mc 450 la cui richiesta di

abitabilità/agibilità sia presentata per cambio destinazione d'uso, con o senza opere, che non implichi variazione dei carichi strutturali e di esercizio : si ritiene equivalente e sostitutivo del certificato di collaudo statico e del certificato di idoneità statica, una certificazione di non pregiudizio statico redatta da tecnico abilitato (Geometra, Architetto, Ingegnere);

Al fine di attestare la continuità nelle condizioni di staticità dovrà essere prodotta una attestazione redatta da un Tecnico (Architetto, Ingegnere e Geometra), sottoforma di autocertificazione , attestante il mantenimento dello stato di sicurezza dell'edificio, come da modello 141 UTC, fornito dall'ufficio e pubblicato sul sito internet del Comune.



IL RESP. DELLA P.O. 1  
(Ing. *Gioachino Meli*)